

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1735-B)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ROMEI, DA ROIT, CAZZATO, MINEO, TOROS,
MANENTE COMUNALE, GRAZIOLI, CODAZZI, BOMBARDIERI, DERIU,
FORNI, ANTONIAZZI, PANICO e CENGARLE**

(V. Stampato n. 1735)

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 giugno 1982

(V. Stampato Camera n. 3504)

*modificato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza
e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella
seduta del 20 aprile 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 aprile 1983*

**Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponible ai fini contributivi e riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252

Art. 1.

Dopo il numero 6) di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è aggiunto il seguente:

« 7) di emolumenti per carichi di famiglia, comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari ».

Art. 2.

Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero della omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 11 giugno 1974, n. 252, è riaperto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponible ai fini contributivi

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, si applicano al personale dipendente dai gruppi parlamentari e consiliari regionali, provinciali e comunali, nonché al personale dipendente dai membri dei Gruppi stessi, addetto ad attività inerenti alle loro funzioni.

Art. 3.

Per i periodi di paga anteriori all'entrata in vigore della presente legge non si procede al recupero della omessa contribuzione relativa agli emolumenti per carichi di famiglia di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Soppresso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Le domande di regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti delle organizzazioni indicate nell'articolo 1 della citata legge 11 giugno 1974, n. 252, debbono essere presentate entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.